

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“NORME CONTRO LA VIVISEZIONE”

di iniziativa dei Consiglieri Regionali:

Romolo Benvenuto

Massimiliano Costa

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“NORME CONTRO LA VIVISEZIONE”

RELAZIONE

Malgrado siano sempre di più le testimonianze anche scientifiche sull'inutilità della vivisezione di fronte alle opportunità garantite dall'affermarsi di tecnologie sempre più avanzate, continuano ad essere centinaia di migliaia gli animali sacrificati ogni anno.

Nel 1999 in Italia, più di 974.000 animali (fonte: Ministero della Sanità 1999, dati autocertificati dagli stessi sperimentatori), sono stati utilizzati per prove di laboratorio. E ciò malgrado il fatto che la legislazione del nostro Paese sia certamente tra le più avanzate prevedendo, ad esempio, la possibilità per i cittadini di non compiere esperimenti sugli animali ed al contempo obbligando gli istituti universitari a fornire agli studenti altre metodologie che non facciano uso di animali.

Molte Facoltà Universitarie hanno già abbandonato la sperimentazione animale a scopo didattico, mentre altre continuano tale pratica, spesso non attivando solo metodologie alternative e impedendo quindi di fatto agli studenti (ma non solo) di potersi avvalere della obiezione di coscienza prevista dalla Legge 14 maggio 2001 n.413. Va ricordato che già molte Regioni (Piemonte, Lazio, Emilia Romagna, Calabria, Lombardia) e Comuni (Bologna, Firenze) hanno approvato leggi o risoluzioni a favore della sostituzione dell'uso di animali nei laboratori didattico-amministrativi delle Università italiane con metodi alternativi di studio.

Con questa proposta di legge si propone che la Regione Liguria affermi in via di principio la propria contrarietà alla pratica della sperimentazione sugli animali, facendosi carico di perseguire l'obiettivo attraverso un'intesa con l'Università di Genova e gli Istituti Scientifici regionali che porti alla realizzazione di laboratori ove utilizzare ai fini didattici le nuove metodologie alternative (articolo 1).

La Regione contribuisce anche economicamente alle spese che gli Atenei dovranno sostenere per realizzare tale innovazione.

Inoltre, essendovi un mercato di animali da destinare ai laboratori, italiani e non, ove si pratica la vivisezione, la Regione vieta la commercializzazione, il trasporto e la cessione da parte di chiunque e a qualunque titolo di animali da destinare a tale attività (articolo 2), prevedendo idonee sanzioni (articolo 3).

Nel nostro Paese, come le cronache di questi giorni hanno riportato, esistono allevamenti la cui attività principale, se non esclusiva, è quella di allevare animali da destinare alla sperimentazione scientifica.

Noi riteniamo tale attività eticamente inaccettabile e per questo proponiamo che la Regione le vieti e disponga la relativa vigilanza.

Infine, l'art.5 contiene la norma finanziaria.

Norme contro la vivisezione

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Liguria promuove la tutela degli animali dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso all'uso di animali vivi o morti o parti di essi.
2. Per l'attuazione di quanto indicato al comma 1, la Regione realizza appositi accordi con l'Università di Genova e gli Istituti scientifici regionali.

Articolo 2

Divieti

1. Nel territorio della Regione Liguria sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti a fini di sperimentazione.
2. E' altresì vietata la vivisezione a scopo didattico su qualsiasi animale

Articolo 3

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa di 15.000, maggiorata a 50.000 in caso di recidiva. E' in ogni caso disposta la confisca degli animali ed il loro collocamento a spese dei contravventori.

Articolo 4

Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'articolo 2, comma 1, sono esercitate dalle Province, dai Comuni, dalle Aziende Sanitarie Locali, dalle Guardie Zoofile Volontarie dell'ENPA e dalle Guardie Ecozoofile ed Ecologiche Volontarie regionali.

Articolo 5

Norma finanziaria

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, conseguenti agli accordi di cui all'art.1, comma 2, inerenti il finanziamento di ricerche, l'istituzione di premi per tesi di laurea o di specializzazioni o altre iniziative disposte dalla Regione, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nell'unità previsionale di base, che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.